Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di MONTEBELLO VICENTINO - Via Gentile, 7 - 36054 Montebello (VI)
Ambito Territoriale 7 – VICENZA Ovest – Codice Meccanografico VIIC856003 – Codice Fiscale 80016310247
tel. 0444/649086 – Sito web www.ic-montebello.gov.it Email viic856003@istruzione.it - Pec viic856003@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio UFVQ35 – Codice IPA istsc_viic856003

Circolare n. 31 Montebello Vicentino,08/10/18

A tutto il personale
in servizio nell'Istituto

Oggetto : **Dovere di esclusività – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi Richieste di rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali**

Si fa seguito della nota dell'USR Veneto n. 11228 del 9 settembre 2015 che si allega per conoscenza, oltre che della sentenza della Corte dei Conti n. 159/ 2014 in relazione al principio di esclusività che, ai sensi dell'art. 98 Cost., caratterizza il rapporto di pubblico impiego e alla disciplina delle incompatibilità che ne consegue e che rispondono a specifiche esigenze connesse all'imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa, anche per evitare il concretizzarsi di conflitti di interesse.

Pare opportuno riassumere il quadro delle incompatibilità e degli incarichi soggetti ad autorizzazione, cui il personale è tenuto a uniformarsi:

1) **Regime generale delle incompatibilità**: è precluso l'esercizio di attività commerciali o industriali, lo svolgimento di attività professionali, l'assunzione di altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione di cariche gestionali in società con fini di lucro;

2) **Regime speciale per il personale docente:**

a) previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (da richiedersi ogni anno) è possibile esercitare ***"libere professioni"***, a condizione che l'esercizio non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento.
Tale possibilità, che in senso restrittivo doveva intendersi in passato riferibile alle sole professioni soggette a iscrizione ad albo professionale, pare ora estendersi anche alle professioni non regolamentate, a seguito della L. 14 gennaio 2013 n. 4;

b) vige il divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto e, ove il docente impartisca lezioni ad altri alunni, sussiste l'obbligo di informare il Dirigente scolastico, comunicando il nome e la provenienza dello studente;

3) **Incarichi esercitabili previa autorizzazione:** si tratta di tutti gli incarichi retribuiti, non compresi nei doveri d'ufficio, che rivestano carattere di occasionalità e temporaneità. Il dipendente deve presentare richiesta e l'Amministrazione deve verificare l'insussistenza di ragioni ostative o di potenziali situazioni di conflitto di interesse;

4) **Incarichi sempre ammessi che non necessitano di autorizzazione preventiva:** si tratta di collaborazioni con giornali/riviste, utilizzazione del diritto d'autore, partecipazione a convegni, seminari, incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso spese, quelli svolti da dipendente in aspettativa senza assegni, quelli

conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati o in aspettativa, le attività di formazione diretta a dipendenti della PA;

5) **Regime di deroga per il rapporto di lavoro part-time non superiore al 50% dell'orario:** il principio dell'esclusività trova attenuazione nel caso in cui l'orario di lavoro prestato non superi la metà di quello ordinario, con esclusione degli incarichi che determinino conflitto di interesse.

Quanto all'aspetto sanzionatorio, giova ricordare che l'art. 53 co. 7 del D. Lgs. 165/2001 prevede che, in caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti, anche occasionali, che non siano stati previamente autorizzati "*il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato ... nel conto dell'entrata di bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente*".

Alla luce della sopra citata nota del Direttore Generale, si invita il personale interessato ad avanzare richiesta, avendo cura di specificare oggetto e durata dell'incarico, l'ente conferente il compenso previsto e la sede dell'espletamento dell'incarico al fine di consentire alla scrivente di effettuare le valutazioni richieste nella citata nota.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello

MIUR
USR VENETO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici. Competenze dell'ex Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE.UFF.I
Prot. n.11228
Affari Legali/GG

Venezia, 9 settembre 2015

Ai Dirigenti scolastici del Veneto

e, p.c., Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Veneto

OGGETTO: Considerazioni in ordine al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali.

In occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico si ritiene opportuno fare presenti alle SS.LL. alcune considerazioni in ordine al rilascio delle prescritte autorizzazioni al personale docente per lo svolgimento di attività extraistituzionali.

Preliminarmente si evidenzia come il regime delle autorizzazioni trovi applicazione per tutto il personale docente a tempo pieno, a nulla rilevando che il relativo contratto di lavoro sia a tempo indeterminato o a tempo determinato: l'art. 53 del D. Lgs. 165 del 2001 non compie, infatti, alcuna distinzione tra le due tipologie di personale, entrambe soggette al rispetto del principio di esclusività della prestazione lavorativa sancito dall'art. 98 Cost..

Ciò posto, si fa presente come la richiesta di autorizzazione debba contenere, quali requisiti imprescindibili, l'indicazione dell'oggetto (non generico), la durata dell'incarico, l'ente conferente, l'eventuale compenso previsto (o prevedibile), la sede di espletamento dell'incarico; si tratta, con tutta evidenza, di elementi fondamentali affinché l'Amministrazione possa compiere le dovute valutazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Nel rilasciare l'autorizzazione le SS.LL. dovranno, infatti, verificare in concreto i seguenti aspetti:

a) l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. In proposito si evidenzia come l'art. 53, *comma 7*, del D. Lgs. 165/2001, così come novellato dalla legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), stabilisca che: "*Ai fini dell'autorizzazione l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi*";
b) la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione extraistituzionale;
c) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego in considerazione del fatto che alcuni incarichi, anche se occasionali, possono comportare un impegno particolarmente intenso ed assorbente;

e-mail: ufficio1cont.veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723168 - 170

d) le specificità attinenti la posizione del singolo dipendente quali, ad esempio, incarichi già autorizzati in precedenza, richiami attinenti lo scarso rendimento;

e) corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione non può considerarsi dirimente il carattere gratuito dell'attività extraistituzionale, dal momento che risulta comunque necessario valutare caso per caso l'incompatibilità con il rapporto di lavoro in essere: anche un'attività prestata a titolo gratuito può, infatti, risultare particolarmente assorbente.

La valutazione degli elementi sopra indicati e, più in generale, il regime autorizzatorio, trovano la propria ragion d'essere nell'esigenza di consentire un'adeguata ponderazione circa la compatibilità dell'attività lavorativa extraistituzionale, per la quale viene richiesta l'autorizzazione, con il corretto e puntuale espletamento della prestazione contrattualmente dovuta dal dipendente, in ossequio a principi di rango costituzionale quali il principio di esclusività della prestazione (art. 98 Cost.) e di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Da quanto sinora esposto emerge, peraltro, come l'autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale non possa essere rilasciata *una tantum*, in via definitiva, ma debba avere una durata connessa a quella dell'anno scolastico, stante la necessità di verificare, anno per anno, la compatibilità delle attività extra-lavorative richieste con gli obblighi derivanti dall'attività scolastica.

Si tiene ad evidenziare, infine, come lo svolgimento di attività extraistituzionale in assenza della prescritta autorizzazione impedisca al dipendente la legittima percezione dei compensi (i quali, ai sensi del già citato art. 53, comma 7, dovranno essere versati all'amministrazione di appartenenza) e sia fonte per il dipendente stesso di responsabilità disciplinare in ordine alla quale le SS.LL. dovranno attivarsi tempestivamente, nel rispetto dei termini perentori fissati dall'art. 55 bis del D. Lgs. 165 del 2001.

F.to **IL DIRETTORE GENERALE**
- Daniela Beltrame -

Il referente
(Dott.ssa Giuliana Guarnieri)